

---

# L'ASCOLTO DEL MINORE TRA CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

Grazia Ofelia Cesaro

19 maggio 2010

*Corso formazione per il difensore del minore CdO Avvocati di Salerno*

L'ASCOLTO DEL MINORE TRA CONVENZIONI  
INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

---

- Le Convenzioni in tema di sottrazione internazionale dei minori

## L'ASCOLTO DEL MINORE TRA CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

---

- **Convenzione europea sul rimpatrio dei minori. L'Aja, 28 maggio 1970**

Art. 5: “nessuna decisione su di una richiesta di rimpatrio dovrà essere presa prima che il minore sia stato sentito personalmente, se le sue facoltà di giudizio lo consentono, da un'autorità competente dello Stato richiesto”

- **Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento. Lussemburgo, 20 maggio 1980**

Art. 15: “prima di decidere sull'applicazione (...) l'autorità (...) a) deve rendersi edotta dal punto di vista del minore, a meno che non vi sia impossibilità pratica, avuto riguardo, in particolare, all'età ed alla capacità di discernimento di quest'ultimo”

## L'ASCOLTO DEL MINORE TRA CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

---

- **Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. L'Aja, 25 ottobre 1980**

Art. 13, comma 2: “l'autorità giudiziaria o amministrativa può anche rifiutare di disporre il rientro del minore se accerta che questi vi si oppone e che egli ha raggiunto un'età e una maturità in cui si ritiene opportuno tenere conto di questa opinione”.

- **Legge 15 gennaio 1994, n. 64 - Ratifica ed esecuzione**

Artt. 4, 6, 7: il giudice, **se del caso**, può far luogo all'ascolto dei minori coinvolti.

L'ASCOLTO DEL MINORE TRA CONVENZIONI  
INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

---

- **Convenzione sui diritti dei  
fanciulli**

**New York, 20 novembre 1989**

## L'ASCOLTO DEL MINORE TRA CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

- **Art. 12, primo comma**: “gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”
- **Secondo comma**: si deve dare al fanciullo “la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”

Corte Costituzionale, sentenza  
16-30 gennaio 2002, n. 1



Carattere immediatamente  
precettivo del disposto  
nell'ordinamento italiano

L'ASCOLTO DEL MINORE TRA CONVENZIONI  
INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

---

- **Convenzione europea  
sull'esercizio dei diritti dei  
bambini**

**Strasburgo, 25 gennaio 1996**

## L'ASCOLTO DEL MINORE TRA CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

---

- **Art. 3:** - *Diritto del minore ad essere informato e ad esprimere la propria opinione nei procedimenti*

“nei procedimenti che lo riguardano dinnanzi a un’ autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a. ricevere tutte le informazioni pertinenti
- b. essere consultato ed esprimere la propria opinione
- c. essere informato sulle possibili conseguenze delle aspirazioni da lui manifestate e delle possibili conseguenze di ogni decisione”

## L'ASCOLTO DEL MINORE TRA CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

### ■ **Art. 6:** - *Processo decisionale*

“nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualsiasi decisione deve

a. (...)

b. quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente

- assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti;

- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se del caso anche in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;

- tenere in debito conto l'opinione da lui espressa”

L'ASCOLTO DEL MINORE TRA CONVENZIONI  
INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

---

■ Bruxelles II *bis*

Regolamento del Consiglio Europeo n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale


Bruxelles, 20 ottobre 2003

## L'ASCOLTO DEL MINORE TRA CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

---

### **Art. 21 Reg. CE**

riconoscimento automatico negli Stati membri  
delle decisioni pronunciate in altro Stato membro



Tra le eccezioni a detto principio:

### **Art. 23 lett. b) Reg. CE**

“quando (salvi i casi di urgenza), la decisione è stata  
presa senza che il minore abbia avuto  
la possibilità di essere ascoltato”

## L'ASCOLTO DEL MINORE TRA CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

---

Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di visita e prescriventi il ritorno del minore sono subordinati al rilascio di apposito certificato nel Paese di origine



### **Artt. 41 e 42 Reg. CE**

Il giudice di origine rilascia il certificato in una serie di casi tassativi, tra cui:

“quando il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità”

L'ASCOLTO DEL MINORE TRA CONVENZIONI  
INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

---

- L'ascolto del minore  
nell'ordinamento italiano

## L'ASCOLTO DEL MINORE TRA CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

### Codice Civile

Disaccordo genitori sull'  
indirizzo della vita familiare  
o sul luogo di residenza

**art 145 c.c.**



Ascolto del minore  
**sedicenne** convivente

Riconoscimento del figlio naturale in  
caso di opposizione dell'altro genitore

**art. 250 c.c.**



- Ascolto del figlio minore di **sedici** anni
- Assenso del figlio che abbia compiuto  
i sedici anni

Inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima

**art. 252 c.c.**



Consenso dei figli legittimi e conviventi  
che abbiano compiuto i **sedici** anni

## L'ASCOLTO DEL MINORE TRA CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

Contrasto tra i genitori  
nell'esercizio della potestà

**art. 316 c.c.**



Ascolto del minore maggiore  
degli anni **quattordici**

Scelta del tutore

**art. 348 c.c.**



Ascolto del minore  
di anni **sedici**

Esercizio della tutela

**art. 371 c.c.**



Ascolto del minore che abbia compiuto i **dieci** anni prima di  
decidere sul luogo in cui il minore deve essere allevato,  
sull'indirizzo da dare ai suoi studi o sull'avviamento professionale


## L'ASCOLTO DEL MINORE TRA CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

---

**Legge 4 maggio 1983, n. 184**

***Diritto del minore ad una famiglia***

obbligo di audizione del minore che abbia compiuto i **dodici** anni e, **se opportuno**, anche del minore di età inferiore



**L. 28 marzo 2001, n. 149**

ha precisato che l'audizione del minore debba avvenire non più quando opportuno, ma

“in considerazione della sua capacità di discernimento”

## L'ASCOLTO DEL MINORE TRA CONVENZIONI INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

Alcune tra le norme che prevedono l'obbligo di sentire il minore ultradodicesenne o anche di età inferiore ove capace di discernimento:

- art. 4** → affidamento familiare con il consenso dei genitori;
- art. 7** → emanazione del provvedimento di adozione.  
Obbligo del consenso del minore che abbia compiuto i 14 anni;
- art. 15** → per verificare lo stato di abbandono prima della declaratoria dello stato di adottabilità;
- art. 22** → prima di disporre l'affidamento preadottivo.  
Obbligo del consenso del minore che abbia compiuto i 14 anni;
- art. 25** → decorso un anno dall'affidamento preadottivo per decidere se fare luogo all'adozione;
- art. 45** → nell'adozione in casi particolari. Il minore che abbia compiuto i 14 anni deve manifestare il proprio consenso

L'ASCOLTO DEL MINORE TRA CONVENZIONI  
INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

**Separazione e divorzio, affidamento dei figli di genitori naturali**

**L. 1° dicembre 1970, n. 898**  
***Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio***

**art. 4, ottavo comma**

il presidente sente “qualora lo ritenga strettamente necessario  
anche in considerazione della loro età, i figli minori”

L'ASCOLTO DEL MINORE TRA CONVENZIONI  
INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO

---

**L. 8 febbraio 2006, n. 54 (art. 1)**  
***Disposizioni in materia di separazione dei  
genitori e affidamento condiviso dei figli***

**Art. 155 sexies, primo comma, c.c.**

“Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che  
abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore  
ove capace di discernimento”

# PROTOCOLLO OSSERVATORIO MILANO

*Il giudice dispone l'audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento”*

## **considerato**

- che la norma in esame ha di fatto elevato a regola l'audizione del minore nei procedimenti di separazione;
- che in virtù dell'art. 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, detta previsione dovrebbe trovare applicazione anche nei procedimenti di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati;
- che, peraltro, affinché l'audizione nel processo costituisca per il minore un'effettiva opportunità di esprimere propri bisogni e desideri, è necessario che si proceda all'ascolto con modalità adeguate e rispettose della sua sensibilità, nel rispetto del principio della minima offensività;
- che, specie nel caso di procedimenti con alta conflittualità fra le parti, occorre prestare la massima cautela onde evitare che l'audizione del minore diventi occasione di pericolose strumentalizzazioni e suggestioni ad opera dei genitori e di terzi;
- che, pertanto, al fine di garantire una corretta applicazione del disposto ex art.155 sexies si auspica che vengano fissati alcuni criteri interpretativi di base;
- che si auspica che detti criteri ed indicazioni vengano rispettate per l'ascolto del minore in tutte le procedure civili che lo riguardano;

# ART. 1 LIMITI ASCOLTO

---

L'ascolto del minore dovrà essere disposto unicamente nei procedimenti contenziosi (separazione, divorzio, interruzione conflittuale di convivenza *more uxorio*); nel caso di procedimenti consensuali, l'ascolto potrà essere disposto soltanto laddove particolari circostanze del caso lo rendano opportuno.

In ogni caso, l'ascolto del minore potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardino l'affidamento, le modalità di visita e tutte le decisioni relative ai figli, eccettuate le ipotesi in cui la vertenza riguardi esclusivamente gli aspetti economici.

L'ascolto del minore potrà non essere disposto quando, per le particolari circostanze del caso, il giudice ritenga motivatamente che non sia rispondente all'interesse del minore .

Qualora debba essere disposta l'audizione del minore inferiore di anni dodici, il Giudice potrà, in ogni momento avvalersi della competenza di un esperto, nominato ausiliario ex art. 68 c.p.c, ovvero di una CTU, per la valutazione della "capacità di discernimento", o della difficoltà o del pregiudizio che l'espletamento dell'ascolto potrebbe arrecare al minore.

## Art. 2. Tempi ascolto

---

L'ascolto del minore dovrà essere disposto al fine di prevenire eventuali inasprimenti del conflitto ed, in ogni caso, ad udienza fissa, da stabilirsi di preferenza fuori dell'orario scolastico, in ambiente adeguato e a porte chiuse.

Ciascuna Autorità giudiziaria (o le Cancellerie e gli Uffici amministrativi competenti) dovrà dunque dare disposizioni affinché a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi, sia con riferimento al luogo ove l'audizione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore.

## Art.3 Tempi ascolto

---

E' auspicabile che l'ascolto, con riferimento anche all'età del minore, venga effettuato dal Giudice titolare della procedura unitamente al giudice onorario ove previsto, ovvero, in mancanza, con la nomina di un ausiliario ex art. 68 c. p.c. esperto in scienze psicologiche o pedagogiche.

## Art. 4 Luogo dell'ascolto

---

E' auspicabile che l'audizione si svolga presso l'Ufficio Giudiziario competente in una apposita stanza idonea ad accogliere un minore.

L'incontro sarà verbalizzato anche in forma sommaria ed il minore avrà diritto di leggere e sottoscrivere il verbale.

# Art. 5 Presenza parti e difensori

---

L'audizione si svolgerà unicamente alla presenza del minore, del Giudice titolare della procedura, dell'eventuale ausiliario e, in caso di nomina, del difensore del minore o del curatore del minore.

Al fine di evitare condizionamenti, non pare opportuna la presenza delle parti e dei difensori. Le parti ed i loro difensori presteranno quindi consenso ad allontanarsi dall'aula per non assistere all'incombente.

In ogni caso, prima dell'audizione, i legali delle parti potranno sottoporre al giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona esterna al nucleo, in ossequio al diritto ad un'assistenza affettiva e psicologica, questa richiesta, anche in considerazione dell'età del minore, dovrà comunque essere valutata dal giudice.

Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, essi saranno ascoltati separatamente, salvo l'opportunità di ascoltarli insieme.

# Art.6 Informazione

---

Prima dell'audizione il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento nello stesso, nonché dei possibili esiti del procedimento, precisando che tali esiti non necessariamente saranno conformi a quanto sarà da lui eventualmente espresso o richiesto

Prima dell'audizione del minore il Giudice fornirà ai genitori ed agli avvocati le indicazioni su come comunicare al minore tempi e modalità dell'ascolto.

## Art. 7 Doveri di astensione avvocato e informazioni alle parti

---

In ogni caso, l'avvocato dei genitori del minore che deve essere ascoltato non dovrà avere contatti con il medesimo.

L'avvocato dovrà inoltre invitare i suoi assistiti ad un atteggiamento responsabile nei confronti del minore evitando ogni forma di suggestione e di induzione della volontà, invitandoli espressamente ad astenersi dal rammostrare al minore qualsiasi atto processuale.

# Art. 8 Ascolto del minore in CTU

---

E' auspicabile che qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede di CTU anche detto incombente avvenga, così come per l'ascolto avanti al Giudice, senza la presenza delle parti e dei difensori e potrà essere richiesto che l'incombente venga videoregistrato, ovvero, ove possibile, anche in considerazione della particolare complessità del caso, venga realizzato con modalità di audizione in forma protetta

Prima dell'audizione i consulenti di parte potranno sottoporre al CTU i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.